

N. R.G. 2025/3245 V.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

### SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

nel procedimento n. R.G. 3245/2025 introdotto da \_\_\_\_\_ per la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII e per la concessione di misure cautelari,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2025,

ha emesso la presente

### ORDINANZA

Con ricorso in data 11.3.2025, \_\_\_\_\_ ha domandato la conferma con efficacia *erga omnes* delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII già richieste all'atto della presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa depositata presso la Camera di Commercio di Verona.

Con il medesimo ricorso ha inoltre domandato la concessione della misura cautelare nei confronti dei soli creditori bancari consistente nel divieto, sospensione e inibizione di ogni iniziativa tesa ad avviare o proseguire qualsiasi procedura di recupero del credito, ivi compresa l'escussione della garanzia statale di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_.

La ricorrente, società costituita nel 1996 ed operante nel settore della lavorazione e vendita di prodotti derivanti dal legno e nella fornitura di servizi di montaggio di strutture lignee, deduce di trovarsi in uno stato di tensione economico-finanziaria a causa del *trend* di forte contrazione del mercato che ha colpito il settore edilizio per effetto dei mutamenti normativi che hanno ristretto in modo significativo i presupposti di concessione dei bonus edilizi (fino al completo blocco delle cessioni dei crediti fiscali), nonché per effetto dell'aumento dei costi delle materie prime e dei ritardi nei pagamenti da parte di alcuni clienti strategici.

Facendo presente che l'azienda è attualmente condotta in affitto da terzi in forza di contratto stipulato in data 28.11.2024, la ricorrente produce un progetto di risanamento basato sulla continuità indiretta dell'attività d'impresa, nel quale prevede un attivo costituito dai canoni *medio tempore* versati dall'affittuaria, dal prezzo della prospettata cessione dell'azienda, dal ricavato della cessione dell'immobile di proprietà e dei beni mobili non più strumentali alla prosecuzione dell'impresa, dalla vendita del magazzino e dall'incasso dei crediti commerciali (dei quali la continuazione dell'attività dovrebbe garantire il miglior realizzo).

\* \* \*

All'udienza dell'11.4.2025, previa verifica della regolare notificazione del ricorso a tutti i creditori e della tempestiva pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di R.G. del presente procedimento, sono stati sentiti i quattro creditori costituiti ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ),



, Agenzia delle Entrate, ) oltre all'Esperto, dott.ssa , che ha ribadito il proprio parere favorevole all'accoglimento delle istanze della ricorrente.

Con ordinanza emessa all'esito della stessa udienza sono state confermate le seguenti misure protettive del patrimonio con efficacia *erga omnes* per la durata di centoventi giorni: a) divieto di iniziare o proseguire procedure esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa; b) divieto di acquisire nei confronti della ricorrente diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; c) divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla domanda di nomina dell'Esperto.

La conferma delle predette misure è stata disposta in base al rilievo che *"1) la ricorrente ha adeguatamente rappresentato una prospettiva di risanamento aziendale, supportata da un progetto di piano di risanamento connotato da una propria autonoma sostenibilità economica e da una non manifesta irrealizzabilità; 2) le misure protettive richieste sono idonee a salvaguardare le trattative in corso con il ceto creditorio nonché funzionali al positivo esito delle trattative e alla conservazione del valore complessivo del patrimonio, in vista dell'auspicato risanamento e del ripristino del riequilibrio economico-finanziario; 3) il sacrificio imposto ai creditori attraverso l'attuazione di tali misure risponde al requisito della proporzionalità; 4) nella nota depositata in data 7.4.2025, l'esperto ha riferito che le trattative sono in corso di svolgimento e che allo stato sussistono concrete possibilità di addivenire ad un risanamento della società, esprimendo pertanto parere favorevole alla conferma/concessione delle misure"*.

L'udienza è stata invece riaggiornata per discutere della domanda volta alla concessione della misura cautelare nei confronti dei creditori bancari, concernente l'inibitoria all'escussione delle garanzie di e . In vista della nuova udienza, è stato assegnato un termine alla società ricorrente per approfondire i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ed un termine a per prendere posizione in merito.

Con memoria del 18.4.2025 la ricorrente ha quindi argomentato la convenienza dell'accordo proposto al ceto bancario rispetto alla soddisfazione potenzialmente ritraibile dai medesimi creditori in caso di liquidazione giudiziale (sotto il profilo sia delle percentuali offerte sia delle tempistiche di pagamento) ed ha insistito per la concessione della misura cautelare, evidenziandone la strumentalità al buon esito delle trattative, in quanto il divieto di escussione delle garanzie statali – evitando la modifica della situazione debitoria con l'insorgere di debiti privilegiati – preserverebbe la fattibilità del piano di risanamento.

Con nota del 28.4.2025 si è opposta alla concessione della misura cautelare, evidenziando le criticità del piano di risanamento (assenza di proposte di acquisto dell'azienda, scadenza della proposta di acquisto dell'immobile), rilevando inoltre che la misura richiesta è in concreto inutile e comunque ne difettano i presupposti, atteso che ha già avviato la procedura di escussione presso e che quest'ultima ha manifestato la disponibilità a partecipare alle trattative.

\* \* \*

La società chiede che, in via cautelare, sia inibita ai propri creditori e l'escussione delle garanzie concesse in loro favore rispettivamente da e da , le quali coprono una quota pari all'80% dei sottostanti crediti.

Come si già avuto modo di rilevare nel corso del procedimento, la misura, ammissibile sul piano astratto (cfr. Trib. Modena 8.3.2025, Trib. Milano 12.5.2024), può essere concessa solo a fronte di un



vaglio rigoroso in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, intendendosi il primo requisito come funzionalità della misura al buon esito delle trattative, e dunque – in ultima istanza – al raggiungimento della prospettiva di risanamento, ed il secondo requisito come rischio di pregiudizio al buon esito delle trattative medesime (in termini, si vedano Trib. Milano 12.5.2024; Trib. Gorizia 19.3.2024; Trib. Salerno 22.2.2024, tutte reperibili in *Diritto della Crisi*).

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, la cautela può dirsi strumentale al buon esito dello strumento di regolazione della crisi se - e nella misura in cui - la trattativa con \_\_\_\_\_ sia in concreto percorribile, ciò che si verifica solo allorquando sia ancora possibile coinvolgere utilmente lo stesso \_\_\_\_\_ nelle trattative.

Per individuare il momento di discriminare, sovviene l'esame delle Disposizioni Attuative emanate da \_\_\_\_\_, le quali, al paragrafo "C.1 Accordi transattivi su singole operazioni proposti dal soggetto beneficiario finale", stabiliscono alla lettera d) che "le proposte di accordi transattivi devono essere presentate a \_\_\_\_\_ entro i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4", ovvero entro 9 o 18 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio, a seconda che si tratti di operazione senza \_\_\_\_\_ o con piano di ammortamento.

Da tale disposizione si desume il principio per cui il coinvolgimento di \_\_\_\_\_ nelle trattative della composizione negoziata è possibile solo prima dell'escussione della relativa garanzia. Del resto, è evidente la *ratio* di una simile disposizione, volta a consentire lo svolgimento di una trattativa effettiva prima della liquidazione da parte di \_\_\_\_\_ e della conseguente trasformazione del credito chirografario in credito privilegiato, ovvero allorché l'obbligazione sia ancora "disponibile".

Ne consegue che la misura cautelare volta ad inibire l'escussione della garanzia pubblica risulta senz'altro funzionale e strumentale al positivo coinvolgimento di \_\_\_\_\_ nelle trattative: in presenza di escussione, infatti, si desume dalle Disposizioni Attuative che tale coinvolgimento non potrebbe più essere utilmente invocato, e la prospettiva di un accordo transattivo sarebbe preclusa.

È appena opportuno precisare che l'escussione rilevante ai fini in esame è quella che coinvolga direttamente il \_\_\_\_\_, e dunque quella compiuta dalla banca garantita da \_\_\_\_\_, oppure dal suo garante nel caso in cui quella prestata da \_\_\_\_\_ sia una controgaranzia.

Sempre in base alle già menzionate Disposizioni Attuative, si può inoltre affermare che la possibilità di ristrutturare il credito di \_\_\_\_\_ non è ancorata al solo dato formale della mancata escussione della garanzia, ma anche ad un requisito attinente al contenuto della proposta di accordo transattivo, la quale, per essere suscettibile di positiva valutazione, "deve prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo" (paragrafo C.1, lettera e).

Traendo le conseguenze di quanto precede, si osserva in primo luogo che, nella fattispecie, l'escussione della garanzia pubblica non risulta ancora compiuta.

Le missive prodotte da \_\_\_\_\_ comprovano soltanto l'escussione da parte della banca del proprio garante diretto \_\_\_\_\_, il quale a sua volta è controgarantito dal Fondo pubblico di cui alla L. 662/96. Non vi è tuttavia evidenza che sia già avvenuta l'escussione del \_\_\_\_\_ (quale gestore del predetto Fondo) da parte di \_\_\_\_\_. Quest'ultima, al contrario, a comprova della mancata escussione ad oggi della controgaranzia, ha confermato la propria disponibilità a partecipare alle trattative della composizione negoziata (email del 22.4.2025, *sub doc.* 6).



Quanto ai contenuti della proposta, la ricorrente ha chiarito l'intenzione di sottoporre al ceto bancario una proposta che prevede, da un lato, l'escussione delle garanzie bancarie e l'attivazione della procedura prevista dalle Disposizioni Attuative e, dall'altro lato, la partecipazione all'accordo di \_\_\_\_\_, con sua rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della ricorrente.

A fronte di tale schema, la società prospetta un piano che dovrebbe consentire la soddisfazione in misura pari al 30% dei crediti vantati da \_\_\_\_\_ a titolo di surroga (assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 D.Lgs. 123/98 o di cui alla L. 662/96) e la soddisfazione in misura pari al 5% dei crediti chirografari di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, corrispondenti alla residua quota dei rispettivi crediti non coperta dalla garanzia pubblica.

In altre parole, ove l'accordo transattivo fosse raggiunto e il piano di risanamento prefigurato dalla ricorrente fosse portato ad esecuzione: a) i creditori bancari \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ escuterebbero le garanzie e riceverebbero da \_\_\_\_\_ somme pari all'80% del proprio credito, ed otterrebbero inoltre da parte di \_\_\_\_\_ il pagamento di un'ulteriore somma pari al 5% del credito non coperto dalla garanzia; b) \_\_\_\_\_ liquiderebbe a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ (tramite \_\_\_\_\_) le somme dovute in forza delle rispettive garanzie e si surrogerebbe nei loro diritti nei confronti di \_\_\_\_\_, ricevendo da quest'ultima, in esecuzione del piano di risanamento, una soddisfazione pari al 30% delle somme liquidate.

Preme evidenziare che la proposta della ricorrente risulta conveniente per il ceto bancario anche rispetto all'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. In tale scenario, infatti, \_\_\_\_\_ sarebbe comunque escusso, ma la capienza patrimoniale della società debitrice consentirebbe la soddisfazione del suo credito di rivalsa nella limitata misura del 13,46%, mentre non troverebbe alcuna soddisfazione il credito chirografario residuo delle banche garantite (si veda in proposito il prospetto a pag. 9 della memoria datata 18.4.2025).

Alla luce di quanto precede, ricorrono dunque sia il dato formale (mancata escussione di \_\_\_\_\_) sia il dato sostanziale (proposta superiore al 15% del credito complessivo) necessari per affermare la sussistenza del *fumus boni iuris*, in termini di strumentalità della misura cautelare al buon esito delle trattative e quindi ad una ragionevole prospettiva di risanamento dell'attività d'impresa.

Il vaglio del giudice in sede di concessione delle misure cautelari deve peraltro arrestarsi ad una valutazione di complessiva verosimiglianza del piano di risanamento proposto, senza giungere allo stesso grado di approfondimento sulla fattibilità del piano che è richiesto di sede di accesso ad uno specifico strumento di regolazione della crisi. Non è dunque ostativo alla concessione della misura cautelare il fatto che, come evidenziato dall'Esperto, non siano ad oggi acquisite proposte irrevocabili per l'acquisto dell'immobile e dell'azienda. I tempi della composizione negoziata serviranno, anzi, al precipuo scopo di risolvere le criticità sin da ora evidenziate nel parere dell'Esperto.

La richiesta di rientro delle esposizioni bancarie e l'avvio delle procedure di escussione delle confermano la sussistenza del *periculum in mora*, nell'accezione sopra indicata.

La domanda deve perciò essere accolta, nell'estensione temporale massima di centoventi giorni.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso *ex art. 19 CCII* presentato da \_\_\_\_\_, dispone per la durata complessiva di centoventi giorni l'inibitoria agli istituti di credito \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ della facoltà di avviare o proseguire ogni procedura di recupero del credito, ivi compresa l'escussione



della garanzia statale di

e

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e all'Esperto.

Verona, 13.5.2025

Il Giudice  
*Cristiana Bottazzi*

